

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e GRADARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1989

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, in
tema di trasferimento di aree demaniali site nel comune di
Venezia

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento italiano con legge 4 ottobre 1986, n. 652, regolamentò la possibilità di trasferire in proprietà privata aree di proprietà del Ministero delle finanze, sulle quali erano sorte fiorenti aziende ed insediamenti a carattere turistico in favore di soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti.

La legge n. 652 del 1986 non era altro che il completamento e il perfezionamento della legge 6 marzo 1958, n. 206, che disponeva il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato di vaste aree site nel comune di Venezia.

Essa, tuttavia, non tenne conto che due appezzamenti, l'uno di proprietà del Ministero delle finanze e l'altro facente parte del Dema-

nio marittimo dello Stato, non venivano compresi nel patrimonio disponibile, con la incongrua conseguenza della loro esclusione dalla privatizzazione.

Si intende, con il presente disegno di legge, porre rimedio, anche per la completa sistemazione urbanistica del territorio, alla definizione giuridica dei rapporti intercorrenti tra pubblico e privato. Sulle aree in oggetto insistono numerosi insediamenti a carattere agricolo e turistico e il comune di Venezia ha interesse specifico alla conduzione di porzione delle aree non ancora sdemanializzate.

Allo stato tutti gli occupanti delle aree predette sono concessionari da parte dei competenti Ministeri.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È, pertanto, opportuno e conferente che, al fine di un più razionale e funzionale riassetto della zona e sotto il riflesso sociale ed economico, anche le aree specificamente indicate all'articolo 1 del presente disegno di

legge, del quale si chiede l'approvazione, siano trasferite al patrimonio disponibile dello Stato e siano alienate a trattativa privata ai concessionari ed occupanti dei singoli lotti di esse, che ne facciano richiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È trasferito al patrimonio disponibile dello Stato il compendio immobiliare sito nel comune di Venezia, in località Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ha. 68 circa, costituente parte dei fogli catastali 36, 40, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: ad ovest e a nord la Laguna veneta, ad est proprietà privata di terzi ed a sud l'area formante oggetto della legge 4 ottobre 1986, n. 652, e proprietà privata di terzi.

Art. 2.

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed a completamento ed integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, è autorizzata a vendere, a trattativa privata, i lotti costituiti dai terreni e fabbricati su di essi insistenti, in favore dei concessionari ed occupanti che in essi risultino insediati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Ai concessionari ed occupanti che facciano domanda di acquisto dei lotti di cui all'articolo 2 ed ai loro eredi e congiunti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652.

Art. 4.

1. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata altresì a cedere, a titolo gratuito, al comune di Venezia le aree, facenti parte del compendio di cui all'articolo 1, che siano

destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, zone verdi pubbliche, parco pubblico attrezzato e servizi sociali.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.